





**ISTITUTO COMPRENSIVO CANGIAMILA
AD INDIRIZZO MUSICALE**
Viale Prof. Giuseppe D'Orsi
Tel. 0922 962749 Fax 0922 962749
Palma di Montechiaro (Ag)
agic83800a@istruzione.it
agic83800a@pec.istruzione.it
WWW.CANGIAMILA.EDU.IT
c.f. 91004540844

Il giorno 30 del mese di novembre, 2022, alle ore 12.00 nella presidenza dell' I.C. Cangiamila di Palma Di Montechiaro, si è tenuto l'incontro convocato con nota prot. N. 12099 del 27/11/2022 tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, Eugenio Benedetto D'Orsi, in rappresentanza dell'Istituzione Scolastica, la RSU di Istituto e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Territoriali per procedere a quanto segue:

- 1) IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2022-2023
- 2) COMUNICAZIONI DEL D.S.

Sono presenti:

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Eugenio Benedetto D'Orsi.....

PER LA PARTE SINDACALE

Prof.ssa Mastronardo Domenica.....

Docente Incardona Maria.....

Docente Lentini Angela.....

SINDACATI FLC/CGIL

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. dell'Istituzione Scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2- Gli effetti economici del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'a. s. 2022/2023.
- 3- Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- 1- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2- Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3- Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
- 4- Per la definizione dell'accordo di interpretazione autentica, si seguono le medesime procedure della stipula del contratto.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Informazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il

nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del personale presente in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno 5 giorni di anticipo. La parte sindacale ha la facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

ART. 5 – OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 6, comma 2, lettere j, k, l; dell'art. 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34, comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/2009.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per la norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e, comunque, tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole, eventualmente in contrasto con norme imperative, sono nulle, non applicabili e sostituite di diritto ai sensi dell'artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa d'istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3, D. Lgs. 165/2001 e seguenti.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. Utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni di legge, nonché da Convenzioni, intese o accordi di programma

stipulati dalla singola Istituzione Scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g. Tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e seguenti, e cioè:
 - a. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica e ritorni pomeridiani;
 - c. Criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

ART. 7 – INFORMAZIONE SUCCESSIVA

1. Sono oggetto di informazione successiva:
 - a) Personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
 - b) Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II – Diritti Sindacali

Art. 8 - Attività sindacale

- 1- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato nel corridoio degli Uffici Amministrativi dell'Istituto ed in tutti i plessi, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
- 2- La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al plesso centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale
- 3- Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie (Terminale Associativo) tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

ART. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU o OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzioni delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal D.S.G.A. tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art.10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1- Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
- 2- I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con l'obbligo di preventiva comunicazione (almeno due giorni prima) al Dirigente Scolastico.
- 3- Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni o congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 – Referendum

- 1- Prima della stipula del Contratto Integrativo D'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.
- 2- Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 12 – Ore eccedenti del personale docente

- 1- Ogni docente si rende volontariamente disponibile fino ad un massimo di tre ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
- 2- La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 13 – Collaborazioni plurime del personale docente

- 1- Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
- 2- I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1- In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario di obbligo.
- 2- Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. Specifica professionalità. Nel caso sia richiesta;
 - b. Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. Disponibilità espressa dal personale;
 - d. Graduatoria interna.

Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4 Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

5 Per particolari attività il Dirigente, sentito il D.S.G.A., può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime a norma del CCNL vigente.

6- per assenze di malattie superiori a sette giorni, si procederà alla nomina eventuale di supplente temporaneo solo per il personale ATA con qualifica di Collaboratore Scolastico.

7- Durante la sospensione delle attività didattiche relativamente ai giorni dei prefestivi, fatti salvi eventuali impegni programmati dal Consiglio d'Istituto, dal Collegio dei Docenti e dal Dirigente Scolastico, il D.S. stesso ha facoltà di autorizzare la chiusura della scuola.

Il recupero dei giorni fruiti per i motivi di cui sopra (a seconda della propria disponibilità) si effettuerà con: rientri pomeridiani programmati, compensazione delle ore di straordinario prestato, oppure, solo sotto espressa richiesta del dipendente, decurtando i giorni dalle ferie spettanti.

Nei mesi di luglio e agosto e la prima settimana intera di settembre tutto il personale effettuerà servizio al plesso centrale, salve diverse disposizioni.

8- Ne piano delle attività del personale ATA, il DSGA pianifica l'organizzazione della retribuzione accessoria. Nel caso di assenza del dipendente cui fa capo un incarico per prestazioni di attività aggiuntive e/o sostituzione, sia quantificata in ore che quantificata a forfait, la retribuzione sarà corrisposta al 50% in caso di assenza superiore a 90' giorni, oltre 120 giorni, nessuna retribuzione sarà dovuta, indipendentemente dalla motivazione.

TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 15 – Risorse

- 1- Le risorse disponibili comprensive delle economie degli anni precedenti, acconto e saldo MOF per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da :
 - a- Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b- Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c- Stanziamenti previsti per la prestazione delle ore eccedenti per il personale docente;
 - d- Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - e- Residui del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - f- Altre risorse provenienti dall'amministrazione e da Enti locali, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro.
- 2- Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente anno ammonta ad € (lordo dipendente) **123.731,61**

ART. 16 - Attività finalizzate

- 1- I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi, comprensivi di residui del Fondo non utilizzati negli anni precedenti sono pari a: € **123.748,01**

a- Fondo Istituzione Scolastica	€ 74.106,84
b- Funzioni Strumentali al POF	€ 4.130,72
c- Incarichi specifici del personale ATA	€ 9.359,45
d- Ore eccedenti per sostituzione docente assente	€ 16.217,80
e- Attività complementare di Educazione fisica	€ 4.697,01
f- Area a rischio	€ 1.365,07
g- Fondo valorizzazione di merito	€ 13.871,12

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del Fondo

- 1- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 18- Criteri per la suddivisione del Fondo

- 1- La risorsa del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS), comprensiva del fondo non utilizzato negli anni precedenti, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, ammonta ad € **74.106,84** (lordo dipendente).

- 2- Dalla risorsa del FIS è stata detratta e accantonata la quota di **€ 4.627,47** (lordo dipendente), spettante all'indennità di direzione del D.s.g.a. ed i ratei per l'indennità del sostituto;
- 3- La parte della risorsa al netto delle detrazioni dei ratei di cui sopra ammonta ad **€ 69.479,37** (lordo dipendente), comprensiva delle economie anno precedente (**€ 33.274,37 FIS a.s. 2021-2022, € 20.527,50 economie FIS docenti, € 12.746,87 economie FIS ATA**), ed è stata suddivisa tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 48.635,56** (lordo dipendente) pari al 70% e per le attività del personale ATA **€ 20.843,81** (lordo dipendente) pari al 30%.
- 4- Resta come fondo di riserva, la somma pari a **€ 9,87** (lordo dipendente) di cui **€ 3,06** per FIS docente ed **€ 6,81** per FIS ATA. Tale somma, se non utilizzata, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.
- 5- Per l'anno scolastico 2022-2023 sono state attivate n. 4 funzioni strumentali retribuite secondo il budget disponibile e determinando un impegno di spesa equivalente ad **€ 1.032,50** (lordo dipendente) della risorsa disponibile, la parte rimanente di **€ 0,72** (lordo dipendente) se non sarà utilizzata confluirà nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.
- 6- La risorsa assegnata per le attività complementari di educazione fisica, pari ad **€ 4.697,01** (lordo dipendente), verrà ripartita in parti uguali al personale che sarà autorizzato a svolgere le suddette attività;
- 7- La risorsa prevista per l'area a rischio ammonta ad **€ 1.365,07** (lordo dipendente), se il progetto verrà attivato, sarà suddivisa in: quota Docenti (**70%**) e quota ATA (**30%**).
- 8- La risorsa prevista per la valorizzazione di merito ammonta ad **€ 13.871,12** (lordo dipendente) e verrà ripartita al personale più meritevole secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.

Art. 19 – Stanziamenti (FIS)

- 1- Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 18, sulla base della delibera del C.I. , di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'Istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di seguito specificate:
 - a- Supporto al Dirigente Scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del Dirigente, segretario del collegio dei docenti, commissione varie): **€ 22.242,50** (lordo dipendente).
 - b- Supporto alla didattica (coordinatori e presidenti delegati dei consigli d'intersezione, referenti, gruppi di lavoro e di progetto): **€ 17.640,00** (lordo dipendente).
 - c- Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: **€ 8.750,00** (lordo dipendente)
- 2- Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- 3- Agli assistenti amministrativi spetta un monte ore complessivo di 431 ore (Euro 6.249,50) così distribuito ed articolato: ore 280 per attività eccedente l'orario d'obbligo ed ore 151 per l'attività di supporto ai progetti definiti nel programma annuale;
- 4- . Ai collaboratori scolastici spetta un budget complessivo di 1.167 ore (euro 14.587,50) così distribuito ed articolato: ore 567 per intensificazione e sostituzione collaboratori assenti ed ore 600 per attività oltre l'orario d'obbligo.
- 5- 6. Le somme previste devono intendersi a consuntivo ed eventuali economie di spesa relative alle singole voci potranno essere utilizzate per voci che richiedono un maggiore impegno di spesa.

ART. 20 – Conferimento degli incarichi

- 1- Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 3- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

ART. 21 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi, per la sostituzione del collega assente verranno riconosciute n. 2 (due) ore al giorno di attività aggiuntive per intensificazione.
- 2- Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 22 – Incarichi specifici

- 1- Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma. 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- 2- Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità;
 - a- Comprovata professionalità specifica
 - b- Disponibilità degli interessati;
 - c- Anzianità di servizio.
- 3- Le risorse per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base (lordo dipendente), così fissato:
 - € 3.750,00 per n. 3 unità di personale amministrativo
 - € 5.400,00 per n. 9 unità di collaboratori scolastici

Sarà impegnata la somma pari € 9.150,00 (lordo dipendente), la restante somma non impegnata, pari ad € 209,45 (lordo dipendente), se non sarà utilizzata confluirà nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 24 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero individuato attraverso la collaborazione plurima o attraverso incarico esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 25 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.
- Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero individuato attraverso la collaborazione plurima o attraverso incarico esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 25 - Le figure sensibili

2. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
3. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
4. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 — Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 8 del D.I. 129/2018.

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente — ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 — può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 27 — Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. Nel caso in cui il docente preposto al coordinamento di un progetto abbia effettuato assenze pari a un terzo del monte ore assegnato al progetto stesso, il progetto non sarà retribuito.
3. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo, entro e non oltre il 31/08/2022 e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
4. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone — a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

28. IMPIEGO ORE DI DISPONIBILITA'NELLA SCUOLA PRIMARIA

Le ore di disponibilità sono impiegate prioritariamente per sostituzione di colleghi assenti entro 5 giorni, anche in plesso diverso da quello di servizio.

29. SUPPLENZE BREVI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CRITERI

I criteri da seguire per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono:

1. utilizzo delle disponibilità nello stesso plesso;
2. utilizzo delle disponibilità in plesso diverso;
3. utilizzo del docente di sostegno, in assenza dell'alunno;
4. utilizzo delle compresenze nello stesso plesso;
5. utilizzo della compresenza in plesso diverso;
6. ore eccedenti nei limiti delle risorse e disponibilità;
7. convocazione di supplente a tempo determinato;
8. scorporo e abbinamento della classe, in estremi casi di emergenza.

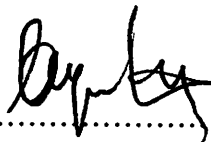
30. PLESSI SEDE DI SEGGI ELETTORALI: SOSTITUZIONE ASSENTI

I docenti e il personale ATA in servizio nei plessi sede di seggio elettorale saranno disponibili per eventuali sostituzioni di personale assente. Sarà fatto ricorso alla graduatoria d'Istituto, procedendo nel conferimento della supplenza dal docente della stessa disciplina collocato in graduatoria nelle posizioni inferiori. Qualora non fosse disponibile docente della stessa disciplina per la sostituzione del titolare assente, si ricorrerà alla convocazione del docente anche di disciplina diversa collocato in graduatoria col punteggio più basso.

Nono ci sono comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico.

La seduta si scioglie alle ore 12,40.

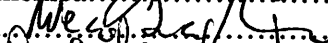
Il Dirigente pro-tempore Eugenio Benedetto D'Orsi.....



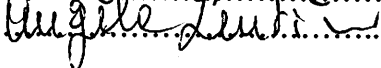
Prof.ssa Mastronardo Domenica.....



Docente Incardona Maria.....



Docente Lentini Angela.....



RSU

ORGANIZZAZIONI
SINDACALI TERRITORIALI

CISL SCUOLA.....

SNALS/CONF SAL

FLC CGIL

UIL/SCUOLA.....